

Pubblicato il 28/12/2023

N. 19902/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08834/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato -OMISSIS- Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimino Crisci e Mariangela Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

dell'impugnativa avverso l'ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa' (così Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; nello stesso senso, *ex multis*, anche Id. Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1921).

Il terzo motivo di ricorso è dunque inammissibile.

30. Con il quarto ed ultimo ordine di censure (con cui parte ricorrente impugna l'atto di escussione della garanzia definitiva adottato da Roma Capitale in uno alla revoca dell'aggiudicazione), parte ricorrente si duole del fatto che la garanzia definitiva – in quanto funzionale a ristorare ed indennizzare la stazione appaltante da eventuali inadempimenti contrattuali (intesi nella loro accezione civilistica) – possa essere incamerata dalla stazione appaltante soltanto a fronte di un contratto di appalto debitamente sottoscritto, il quale disciplina i rispettivi obblighi gravanti sulle parti; contratto che nella specie non è mai stato sottoscritto.

Anche tale motivo va respinto in quanto infondato.

Ciò non senza precisare, *in limine*, che l'atto di escussione della garanzia definitiva costituisce, nel caso di specie, la diretta conseguenza di un atto di esercizio di poteri autoritativi per il soddisfacimento di interessi di pubblico imperio, quale per l'appunto il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.

Tanto basta, quindi, a radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo sul motivo in esame.

Fermo quanto precede, il Collegio osserva che è irrilevante – ai fini dell'escussione della garanzia definitiva – la mancata stipula del contratto di appalto.

Tale mancata stipula non significa, infatti, che il rapporto contrattuale non fosse già in essere, avuto riguardo alla pacifica esecuzione in via d'urgenza dei servizi di refezione scolastica per cui è causa.

E in ordine all'esistenza - anche prima della stipula del contratto in caso di esecuzione d'urgenza dei servizi affidati - del rapporto contrattuale e dei correlativi obblighi (con conseguente configurabilità dell'inadempimento contrattuale in caso

di loro violazione, sì da poter legittimare l'escussione della garanzia definitiva), si è già puntualmente espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha affermato quanto segue (Cons. St., Sez. VI, n. 3320 del 2012): *“Nella specie la consegna dei lavori è effettivamente avvenuta in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 129, comma 4, e 130 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabili ratione temporis alla controversia in esame); tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere corretta la ritenuta insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna. Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti”*.

Tanto basta, pertanto, a respingere anche il quarto motivo di ricorso, atteso che l'esecuzione d'urgenza fa insorgere “pienezza” di diritti ed obblighi contrattuali, la cui violazione ben può giustificare l'escussione della garanzia definitiva.

Conclusivamente, quindi, il ricorso introduttivo va respinto in quanto infondato.

SUI MOTIVI AGGIUNTI

31. Non è revocabile in dubbio che la Determinazione Dirigenziale impugnata con i motivi aggiunti non fa altro che integrare - sotto il profilo esclusivamente motivazionale - il provvedimento di revoca già impugnato con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che essa: (a) lascia impregiudicato il dispositivo revocatorio già intimato con il provvedimento di revoca iniziale; (b) si limita ad introdurre tre ulteriori motivazioni aggiuntive (autonome l'una dall'altra e indipendenti da quelle già evocate dal provvedimento di revoca iniziale) onde offrire un sostrato motivazionale ancor più solido all'intimata revoca.